

il titolo, si possa procedere a provvedimenti conservatorii ove concorrano gli altri estremi del pericolo di fuga del debitore o del pericolo in genere di perdere le garanzie del credito.

E quali sono quei provvedimenti conservatorii che possano derivare dalle disposizioni di questo articolo? La Camera avrà notato che noi sopprimiamo le parole: " Tale liquidazione produce gli effetti indicati nell'articolo 1970 del Codice civile " e dichiariamo che *tale liquidazione costituisce titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatorii*. Questo, e nulla più. Forse noi veniamo a vietare che possa essere iscritta ipoteca giudiziale contro gli amministratori? Intendiamo bene: questa questione non intendiamo in nessun modo che sia pregiudicata; lasciamola all'apprezzamento di chi deve interpretare la legge.

E perchè non vogliamo che sia in nessun modo pregiudicata? Perchè, come ebbi l'onore di dire ieri alla Camera, è principio di diritto comune amministrativo, al quale noi non vogliamo derogare, che basti un pronunciato del Consiglio di prefettura, quanto ai Comuni, e della Deputazione provinciale, oggi Giunta amministrativa, quanto alle Opere pie, perchè si possa inscrivere ipoteca giudiziale, ancorchè questo pronunciato avvenga non già nella revisione dei conti, (e allora non c'è questione) ma anche provvisoriamente. E, se permette la Camera, perchè la questione è molto grave e non intendiamo che sia pregiudicata, io ricorderò alcune decisioni.

A pagina 86 della relazione io già aveva l'onore di notare:

" Nel diritto amministrativo francese è incontroverso che l'ipoteca giudiziale possa risultare anche dalle deliberazioni dell'autorità amministrativa, e fra noi abbiamo normali decisioni del Consiglio di Stato. Questo, nella deliberazione del 22 aprile 1887, ha confermata la massima già enunciata nel parere del 12 marzo 1886, " che, cioè, i decreti del Consiglio di prefettura sui conti comunali e le ordinanze delle Deputazioni provinciali sui conti delle amministrazioni delle Opere pie, conferiscono diritto alla iscrizione dell'ipoteca a favore dell'ente che li ha ottenuti.

" Il Consiglio di Stato soggiunge " che tali provvedimenti hanno immediata efficacia, e possono dar luogo all'iscrizione senza decorrenza di termini. L'articolo 1970 non facendo distinzione tra sentenza e sentenza, e bastando che la decisione porti condanna ad una delle obbligazioni ivi enunciate, ne segue del pari che circa ai prov-

vedimenti di cui si tratta, non è il caso di distinguere (si noti questo perchè è importantissimo) se siano pronunciati in contraddittorio o in contumacia, se siano definitivi o provvisori, se siano ammessi ancora rimedi ordinari o straordinari; poichè, appena emesso il provvedimento di condanna, nasce a favore di chi l'ha ottenuto, il diritto di procedere all'iscrizione della ipoteca senza che il conservatore vi si possa recusare. "

Questa questione adunque non viene in nessun modo pregiudicata. Lasciemo che la legge abbia quell'interpretazione più conveniente, secondo il suo spirito e secondo il suo scopo, che il magistrato crederà darle. Ma premeva alla Commissione insistere sopra questa proposta non tanto per dar spiegazione della portata della modificazione cui essa acconsente, quanto anche per far riflettere alla Camera qual'è lo stato di questa questione della responsabilità degli amministratori.

Sotto l'impero della legge canonica gli amministratori di Opere pie erano parificati ai tutori, e si aveva di diritto l'iscrizione dell'ipoteca legale contro essi. Nel codice Napoleone e in molti dei codici da esso derivati fu stabilita l'ipoteca legale contro siffatti amministratori.

Il Codice nostro del 1865 tolse, è vero, l'ipoteca legale contro gli amministratori di istituti di beneficenza; ma non bisogna dimenticare che, quando si faceva la legge del 1862, vigeva in molte parti d'Italia il principio del Codice di Napoleone, vale a dire dell'ipoteca legale contro gli amministratori. Ora noi non istituimo l'ipoteca legale di nessuna specie, ma domandiamo che i pronunziati dell'autorità amministrativa abbiano la loro efficacia affinchè la responsabilità degli amministratori debba essere fatta valere. È vero che è pericoloso il dar soverchi fastidi a questi amministratori che volentieri e per lo più gratuitamente si sobbarcano al peso di amministrare le Opere pie, ma pensiamo ancora, o signori, che bisogna esser ben cauti se vogliamo che l'impero della legge sia mantenuto e che la responsabilità degli amministratori sia fatta valere; specialmente dopo i tanti danni, i tanti guai ed i tanti inconvenienti che sono venuti a risultare dalle inchieste.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

Fani. La nuova forma che la Giunta ha data all'articolo 26 costituisce un'ampia soddisfazione a tutti i timori che si potevano avere rispetto alla condizione fatta agli amministratori di un'Opera pia. Io quindi dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato ieri a quest'articolo e sarò tanto